**Contratto fidejussorio per l’anticipazione della prima quota delle agevolazioni concesse a valere sul Fondo di contrasto alla deindustrializzazione (D.P.C.M. 30 novembre 2021 e Decreto Direttoriale 19 ottobre 2022).**

 Spett.le

INVITALIA S.p.a

 Via Calabria n. 46

 (00187) Roma

Premesso che:

1. l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, Via Calabria n. 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (in seguito indicata per brevità “**Invitalia**” o l’ “**Agenzia**”), riveste il ruolo di “Soggetto gestore” delle agevolazioni di cui al D.P.C.M. 30 novembre 2021 e Decreto Direttoriale 19 ottobre 2022;
2. l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità “**Contraente**”), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di codice fiscale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del Repertorio Economico Amministrativo, è stata ammessa alle agevolazioni previste dal D.P.C.M. 30 novembre 2021 e dal Decreto Direttoriale 19 ottobre 2022, mediante provvedimento di concessione del xx/xx/xxxx prot.n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito il “**Provvedimento di concessione**”), che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l’erogazione delle agevolazioni;
3. con il Provvedimento di concessione è stata concessa un’ agevolazione di Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 a fronte di una spesa esposta per l’acquisto di beni e servizi pari ad Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00 al netto dell’IVA, che è stata ritenuta ammissibile alle agevolazioni per Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00 allo scopo di concorrere alla realizzazione del proprio progetto per il potenziamento o la riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti, ovvero per l'insediamento di nuove unità produttive nei territori comunali di competenza degli Ex Consorzi per lo sviluppo industriale del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Provvedimento di concessione, secondo le previsioni del D.P.C.M. 30 novembre 2021 e del Decreto Direttoriale 19 ottobre 2022, sono disciplinate nel medesimo Provvedimento e, laddove non previsto, da specifica normativa, richiamandosi in particolare il citato D.P.C.M. e il Decreto Direttoriale,nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici ed inoltre le relative circolari esplicative;
5. la prima quota del contributo a fondo perduto, pari al 50 per cento dello stesso, può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del Contraente, previa presentazione, ai sensi del D.P.C.M. 30 novembre 2021 e al Decreto Direttoriale 19 ottobre 2022, di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta d’importo pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione e di durata adeguata, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dall’atto di concessione delle agevolazioni di cui sub b);
6. il Contraente intende richiedere l’anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l’importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00 secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;
7. la Banca\_\_\_\_\_\_\_\_/Società di Assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati;
8. ai sensi del D.P.C.M. 30 novembre 2021 e del Decreto Direttoriale 19 ottobre 2022, per l’istruttoria dei programmi finanziati e per le attività di erogazione e di recupero delle agevolazioni l’Agenzia per la Coesione Territoriale si può avvalere di soggetti con esso convenzionati (di seguito denominati soggetti “**Sostituti**”);
9. il Sostituto, nominato per l’intervento di cui al presente atto, risulta dal D.P.C.M. 30 novembre 2021, di cui alla precedente lettera h) ed è Invitalia;
10. alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e ss.mm.ii.;
11. la Banca\_\_\_\_\_\_\_\_/Società di Assicurazioni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad Invitalia, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultima spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
12. la Banca\_\_\_\_\_\_\_\_/Società di Assicurazioni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha sempre onorato i propri impegni con Invitalia;
13. la Banca \_\_\_\_\_\_\_\_ / Società di assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_ dichiara di ben conoscere il Provvedimento di concessione per averne ricevuto copia e preso visione;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità “**Società”**) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta all’albo/elenco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a mezzo dei sottoscritti signori:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

nella loro rispettiva qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliata presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ casella di P.E.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell’interesse del Contraente ed a favore di Invitalia, per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino a concorrenza dell’importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00), corrispondente al\_\_\_\_% del contributo in conto capitale concesso per il quale è richiesta l’anticipazione, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

**CONDIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA**

La Società garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad Invitalia nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse la restituzione della somma complessiva di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00 (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) erogata a titolo di anticipazione al Contraente.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.

**ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12^ (dodicesimo) mese successivo al termine di ultimazione del progetto di potenziamento o la riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti, ovvero per l'insediamento di nuove unità produttive nei territori comunali individuati dal D.P.C.M. 30 novembre 2021 e già eventualmente prorogato ai sensi della normativa di riferimento e, pertanto fino al \_\_\_\_\_\_\_\_.

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di “Invitalia”, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e pertanto fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

Previa espressa richiesta del Contraente e/o della Società, la garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza da “Invitalia” alla data in cui quest’ultima, certifichi, con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca ed “Invitalia” provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

**ARTICOLO 3 - SOSTITUTO**

L’Agenzia per la Coesione Territoriale è sostituita direttamente da “Invitalia”, nella sua qualità di Soggetto Istruttore o Gestore, negli adempimenti a suo carico.

**ARTICOLO 4 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La Società s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta ad Invitalia, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte della stessa “Invitalia”, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da Invitalia a mezzo posta elettronica certificata intestata alla Società, così come risultante dalla premessa, o tramite raccomandata A.R.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ.

La Società, si obbliga in deroga all’articolo 1945 cod. civ., a non opporre ad Invitalia le eccezioni che potessero eventualmente spettare al “Contraente” ed a corrispondere immediatamente, su semplice richiesta scritta di Invitalia, le somme che per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, siano indicate come dovute in dipendenza del provvedimento concessorio, rinunciando a tal fine ad ogni eccezione personale ed a quelle eventualmente relative alla validità ed efficacia del provvedimento concessorio stesso.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito, comprensivo di interessi, la Società corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza del quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

**ARTICOLO 5 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

**ARTICOLO 6 – REQUISITI SOGGETTIVI**

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106, del Decreto legislativo 1 settembre 1993, come novellato dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

1. se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP).
3. se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.

**ARTICOLO 7 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA’**

Tutti gli avvisi, comunicazioni notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società” così come risultante dalla premessa, o all’agenzia alla quale è assegnato il presente atto.

**ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE**

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Firma/e)

 (Autentica digitale notarile)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Sostituto)

Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 5 – (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo)

Art. 6 – (Requisiti soggettivi)

Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”)

Art. 8 – (Foro Competente)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Firma/e)

 (Autentica digitale notarile)